

Verbale di assemblea straordinaria

Nella data 28/05/2024 alle ore 17.00

presso la sede legale della Associazione in Polese n. 4E a Bologna si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione AKI - ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA - ARTEBAMBINI APS in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo per iscrizione al RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la sig. Paola Maria Ciarcia che propone come segretario verbalizzante il sig. Mauro Speraggi, che accetta.

E' presente, in proprio o per delega, la totalità degli associati.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto; in particolare, per concludere il procedimento di iscrizione al RUNTS sono state richieste alcune integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020. La Presidente comunica all'assemblea che dagli uffici della Regione Emilia Romagna sono state chieste modifiche ai seguenti articoli del precedente statuto: articolo 4, articolo 6, articolo 11, articolo 12 I comma, articolo 19 ultimo comma. La Presidente, preso atto della precedente carenza del numero minimo di associati per costituirsi come APS, ribadisce la volontà della associazione di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia.

Segue la lettura integrale delle modifiche/integrazioni proposte cui segue un breve dibattito nel quale la Presidente fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione la Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come interamente illustrato all'assemblea.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche/integrazioni allo statuto associativo e lo statuto nella sua totalità che viene posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate, e di allegare gli stessi documenti nel portale RUNTS. Considerato che le modifiche statutarie si sono rese necessarie per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS e per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello statuto allegato.

2) varie ed eventuali.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

[Signature]

Presidente

Paola Maria Ciarro'

I signori soci:

Luigi Roberto Occhetto Sig.

Giuseppe Sironi Sig.

Paolina Michela Mazzei Sig.

Giuseppe Geronzi Sig.

[Signature] Sig.

Federico Zucchi Sig.

Maria Dabbeni Sig.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
5/6/24 3 al N° 1600

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Petrina

STATUTO

ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge quale Ente del terzo settore, un'associazione culturale denominata "AKI - Associazione Kamishibai Italia - Artebambini - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito.

L'associazione ha sede in Bologna. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Carattere dell'Associazione

L'associazione "AKI - Associazione Kamishibai Italia - Artebambini - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica e apolitica. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- realizzare servizi, consulenze, informazione e formazione permanente;
- operare per lo sviluppo di situazioni, iniziative, momenti negli spazi pubblici in particolare quelli aperti che portino le persone a vivere fuori dalle proprie case e con gli altri;

Autore

- promuovere situazioni d'incontro all'aperto che favoriscono la convivialità nelle relazioni;
- progettare e realizzare iniziative ed interventi che rendano sostenibile lo sviluppo delle città e dei territori;
- progettare e realizzare iniziative ed interventi per la tutela e la riqualificazione di spazi pubblici urbani, piazze, strade, parchi e verde pubblico in generale;
- gestire anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti locali, regionali, statali, europei e internazionali immobili ed impianti ad uso culturale, artistico, ricreativo sportivo e formativo;
- organizzare e gestire eventi, manifestazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive e formative;
- promuovere con le Associazioni internazionali di Kamishibai incontri di confronto, ricerca e studio;
- promuovere raccolte di fondi o ricevere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi della Associazione.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere i metodi dell'educazione attiva e in particolare favorire la crescita culturale dell'individuo sia esso bambino/a, ragazzo/a o adulto;
- promuovere attività di formazione permanente per le istituzioni scolastiche, museali, biblioteche e istituzioni educative in generali;
- promuovere attività di ricerca sulla letteratura dell'infanzia, sull'illustrazione, sulla lettura e sul teatro;
- promuovere e diffondere la cultura del Kamishibai attraverso l'organizzazione di corsi didattici, informativi e formativi, conferenze, seminari, convegni, mostre, iniziative editoriali, di animazione alla lettura.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- l'organizzazione, lo sviluppo, e la direzione di corsi di aggiornamento e formazione, anche a distanza, e l'attività di formazione e aggiornamento del personale delle scuole pubbliche e private, Aziende e/o Enti pubblici e privati di ogni ordine e grado con particolare riferimento: alla didattica e metodologie, alle attività laboratoriali, all'innovazione didattica e didattica digitale, alla didattica per competenze e competenze trasversali, agli apprendimenti, allo sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, alla cittadinanza attiva e legalità;
- l'organizzazione, lo sviluppo e la direzione di corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche a distanza, per educatori, operatori sociali, genitori e quanti altri sono interessati ad un percorso di educazione permanente;

Allegato

- l'organizzazione, lo sviluppo e la direzione di istituti a carattere educativo o sociale (centri di educazione ambientale, scuole per l'infanzia, centri di aggregazione, ludoteche e simili);
 - l'istituzione e la gestione di corsi di formazione e laboratori didattici rivolti a minori e a maggiorenni che abbiano come scopo il sostegno alla genitorialità, lo sviluppo e l'apprendimento delle capacità del bambino, ed in generale l'approfondimento di temi legati al mondo infantile, della famiglia e della disabilità;
 - la partecipazione a programmi di ricerca, a livello nazionale e internazionale, in ambito culturale, artistico e musicale;
 - l'organizzazione di spettacoli, concerti, seminari, corsi, convegni, stages, mostre, proiezioni, conferenze, dibattiti ed eventi culturali in genere, anche attraverso la collaborazione con altre strutture aventi caratteristiche e/o scopi sociali affini.
- Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione potrà perseguire le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- "educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" promuovendo progetti scuola finalizzati a implementare la didattica e a costruire percorsi di apprendimento interdisciplinare e interculturale, promuovendo corsi di aggiornamento e formazione rivolti a personale docente, operatori culturali e bibliotecari volti a costruire competenze riguardo alla lettura, alle competenze artistiche, alle tematiche ambientali e alla tutela del patrimonio culturale;
- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" promuovendo corsi di valorizzazione dei beni culturali e artistici all'interno del territorio urbano, centri di educazione ambientale, aree protette e di interesse ambientale, sostenendo e promuovendo attività in particolare che vedono l'animazione alla lettura, il teatro e la promozione dell'educazione artistica collaborando attivamente con associazioni di volontariato, ONG e associazioni di tutela ambientale;
- "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

Aut. min.

e al contrasto della povertà educativa" progettando percorsi rivolti alle famiglie che valorizzino la lettura, la crescita culturale, e l'importanza di una istruzione pluridisciplinare promuovendo eventi, corsi e lezioni che vedono il metodo attivo dell'edutainment come risorsa principale di crescita nel senso di cittadinanza:

- "cooperazione allo sviluppo" promuovendo, progettando e diffondendo pubblicazioni e laboratori che costruiscono strategie di sviluppo delle risorse umane e ambientali presenti in aree del mondo economicamente e socialmente svantaggiate in particolar modo attraverso la formazione di mediatori culturali che sappiano utilizzare strumenti di lettura, comunicazione e relazione con le fasce più giovani dei Paesi coinvolti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione, purché ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

I Soci Onorari sono quelli che per la loro personalità, per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per particolari meriti, sono dichiarati soci onorari dal Consiglio Direttivo.

Full Court

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e a ricoprire le cariche associative. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Art. 6 - Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 7 - Doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di godere dell'elettorato attivo e passivo, partecipando con diritto di voto alle assemblee e potendo essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci sono tenuti a:

- a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- b) contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell'Associazione;
- c) versare i contributi associativi fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;

M. C. en. 11

- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Il socio può essere escluso per gravi motivi ed in particolare nei casi in cui abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione o non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo. Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I soci possono sempre recedere dall'Associazione e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che nonostante la messa in mora non abbia provveduto al pagamento della quota associativa.

Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al rimborso dei contributi né sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - Volontari - sostenitori - lavoratori

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove previsto;
- e) il Revisore dei conti, laddove previsto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Proprietà

Le cariche associative sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione.

Assemblea

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno entro il 30 giugno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno con l'indicazione dei punti oggetto di dibattito, l'ora e sede della convocazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Handwritten signature

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'approvazione dell'attività svolta, e per l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno in corso.

Tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative hanno diritto a partecipare all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese e ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Quando il Presidente lo ritenga opportuno o sia necessario per legge il verbale di Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Consiglio Direttivo

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e i suoi componenti sono rieleggibili. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio designa al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente fra i consiglieri nominati.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero

Fuller

indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 48 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni relativamente alle attività di ordinaria amministrazione a uno o più consiglieri con le cariche di Tesoriere e di Segretario.

Nella relativa delibera di nomina sono stabiliti i poteri delegati, che possono essere in qualunque momento revocati ed avvocati a sé dal Consiglio.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Presidente

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Al Presidente spetta la firma degli atti

sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Il Presidente può esercitare, solo in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

Art. 14 - Il Tesoriere ed il Segretario

Al Tesoriere, laddove previsto, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

Full em

almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Patrimonio

Art. 16 - Patrimonio

Revisori

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) versamenti volontari effettuati dagli aderenti;
- d) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite patrimoniali;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- j) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

PUC.ve-

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Anche durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni immobili, beni mobili e mobili registrati che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Art. 17 - Quote

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata al momento dell'ammissione.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto fra vivi, né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Art. 18 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento e rinvio

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata

Paul Jones

dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 20 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

FIRMATO:

Il Presidente Paolo Mario Veronesi

Il Segretario Paolo Veronesi

5/6/24
1600

3